



COMUNE DI SORA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
- TARI -
(entrata in vigore 01/01/2021)

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	4
Art. 2	<i>Istituzione della TARI</i>	4
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	4
Art. 4	<i>Presupposto</i>	4
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>	5
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	5
Art. 7	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	6
Art. 8	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	8
Art. 9	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	9
Art. 10	<i>Rifiuti urbani avviati a riciclo</i>	10
Art. 11	<i>Rifiuti urbani avviati a recupero – uscita dal servizio pubblico e rientro</i>	11
Art.12	<i>Riduzioni per le attività sospese a causa dell'emergenza Epidemiologica da Covid-19</i>	12
Art.13	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche per donazione di beni alimentari</i>	13
Art. 14	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	13
Art. 15	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	15
Art. 16	<i>Nuovo metodo tariffario</i>	15
Art. 17	<i>Piano finanziario</i>	15
Art. 18	<i>Articolazione delle tariffe della TARI</i>	16
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	16
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	16
Art. 21	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze Domestiche</i>	17
Art. 22	<i>Riduzione per il compostaggio domestico</i>	18
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	18
Art. 24	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	19
Art. 25	<i>Riduzioni tariffarie</i>	19
Art. 26	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	20
Art. 27	<i>Cumulo di riduzioni</i>	21
Art. 28	<i>Tributo giornaliero</i>	21
Art. 29	<i>Tributo provinciale</i>	21
Art. 30	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	22

Art. 31	<i>Riscossione</i>	24
Art. 32	<i>Rimborsi e compensazione</i>	25
Art. 33	<i>Importi minimi</i>	26
Art. 34	<i>Funzionario responsabile</i>	26
Art. 35	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	26
Art. 36	<i>Accertamento con adesione</i>	28
Art. 37	<i>Sanzioni ed interessi</i>	28
Art. 38	<i>Riscossione coattiva</i>	28
Art. 39	<i>Trattamento dei dati personali</i>	29
Art. 40	<i>Norma di rinvio</i>	29
Art. 41	<i>Entrata in vigore</i>	29

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), riferita ai servizi, in attuazione dell'art. 1, commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, c. 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006, di seguito "rifiuti urbani", avviati allo smaltimento, svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche, tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e quelle produttive in genere.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al presente Regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione e del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario.

Art. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo,

chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Per i locali ad uso domestico, si considerano soggetti alla tassa tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno due utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, comunque, anche in assenza della condizione suddetta, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per i locali ad uso non domestico, si considerano soggetti alla tassa tutti i locali predisposti all'uso ove viene svolta un'attività, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, destinate allo svolgimento di attività economiche e produttive, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centraline termiche ed elettriche ove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di almeno una utenza di servizi di rete (acqua, energia elettrica) e con le altre a consumo zero;
- locali diversi da quelli in cui il soggetto passivo abbia stabilito la propria residenza, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, come definiti dall'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centraline termiche ed elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o con produzione a ciclo chiuso;
 - zone di transito, manovra e parcheggio degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso, transito e manovra dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili su tre lati con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva (es. tetti, scale, portici, vano ascensore, lavanderia, vano impianti tecnologici).
2. Sono altresì escluse, per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico:
- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti con malattie infettive;

3. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà stabilita, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
2. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile per tutti gli immobili soggetti al prelievo è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TARSU, di cui al D.Lgs. n. 507/1993.
3. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 2 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte tassabili la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse ricomprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sora comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi del citato articolo 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c),d) ed e);
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 10

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la tariffa è ridotta, limitatamente alla sola quota variabile, della percentuale del 35%, nel caso di riciclo almeno del 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza alle superfici oggetto di tassazione.
3. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi via PEC a mezzo di apposita denuncia/comunicazione, i cui modelli sono messi a disposizione dall'Ente. La richiesta deve essere presentata di anno in anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, e deve essere corredata dalla attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo e dalla documentazione probante la quantità, la qualità

e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno oggetto di riduzione.

4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo su indicato comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 11

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO E RIENTRO

1. In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono non avvalersi del gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, avviando al recupero il totale dei propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. L'esercizio di tale facoltà comporta l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI, restando a carico di dette utenze la sola quota fissa del tributo.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini di legge è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per cinque anni. Per l'anno 2023 è data facoltà di presentare la comunicazione di cui sopra entro il 30/06/2022.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta, che avrà decorrenza immediata, deve effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree.
6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico è da intendersi effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

7. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, e conterrà: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, salvo una diversa decorrenza stabilita in accordo dalle parti.
10. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune: - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi; - i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono; - il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI complessivamente dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 12

RIDUZIONI PER LE ATTIVITA' SOSPESE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

1. In considerazione degli effetti negativi del permanere della pandemia da Covid-19 sulle diverse attività economiche, tenuto conto delle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in materia, per

l'anno 2021, sono stabilite le seguenti riduzioni sulla sola quota variabile della tariffa:

- a) Utenze non domestiche di cui alla tabella B allegata al presente Regolamento: riduzione del 60%
- b) Utenze non domestiche di cui alla tabella C allegata al presente Regolamento: riduzione del 25%

Art. 13

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER DONAZIONE DI BENI ALIMENTARI

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa nel caso in cui dette utenze dimostrino di aver ceduto tali beni in misura non inferiore al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. Le su citate utenze devono presentare la richiesta di riduzione di cui trattasi entro i termini di presentazione della denuncia di variazione, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, compilati in ogni parte, allegando debita certificazione attestante la quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Art. 14

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso oltre ai locali ed aree di produzione dal cui utilizzo si generano rifiuti speciali in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui trattasi, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente

al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali e quelli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Industrie ed artigianato del legno	70%
Industrie ed artigianato del tessile	70%
Editoria e stampa	70%
Industria chimica	80%
Fabbricazione articoli in gomma e simili	80%
Metallurgia, fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo	80%
Utensileria e prodotti metallici	80%
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici	80%
Produzione di energia elettrica	80%
Costruzioni	70%
Carrozzerie	70%
Autofficine	70%
Gommisti	70%
Servizi di lavanderia e tintoria	50%
Dentisti e laboratori odontotecnici	50%
Fotografi	50%
Studi medici e di medicina estetica	50%
Centri estetici e parrucchieri	50%

2. L'esenzione/detassazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al presente regolamento e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei

predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione/detassazione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 16

NUOVO METODO TARIFFARIO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle entrate tariffarie e, conseguentemente, delle tariffe della TARI per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti viene effettuata sulla base delle disposizioni contenute nella delibera n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 17

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 18
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime, a loro volta, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 19
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria è rapportata al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione stessa. L'inizio e la cessazione dell'occupazione o della detenzione decorre dal primo del mese se il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa inizia o cessa dal primo al quindici, ovvero dal mese successivo se il possesso o la detenzione inizia o cessa dal sedici alla fine del mese.
2. L'obbligazione tributaria inizia e cessa previa presentazione dell'apposita dichiarazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
3. Se la dichiarazione viene presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal primo del mese, se la variazione è intervenuta dal primo al quindici, ovvero dal mese successivo se la variazione è intervenuta dal sedici alla fine del mese.
6. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 20
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per almeno 45 giorni consecutivi, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno, alle persone o

all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% della tariffa.

Art. 21

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto dai soggetti passivi in sede di elaborazione dell'elenco dei contribuenti (ex ruolo), si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali nel giorno in cui l'elenco viene elaborato. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Le modifiche inerenti gli occupanti che comportino aumenti del tributo in corso d'anno saranno conteggiate in "*elenchi dei contribuenti*" (ex ruoli) successivi all'elenco ordinario, mentre le modifiche che comportino diminuzioni verranno considerate in corso d'anno, su istanza dei contribuenti, ovvero nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo.
4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) soggetti che dimorano per più di sei mesi all'anno, anche non continuativi, in istituti di assistenza o di pena;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c) lavoratori dipendenti delle forze dell'ordine obbligati a dimorare fuori dal Comune di Sora.

Nelle ipotesi di cui ai su indicati punti a, b e c occorre presentare al Comune idonea certificazione rilasciata dagli Enti competenti, attestante il periodo di dimora.

5. Per le utenze domestiche possedute o detenute da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, la parte variabile della

tariffa è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare medio risultante nel Comune.

6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici di residenza.
7. Per le utenze domestiche possedute o detenute da persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Art. 22

RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico attraverso apposite compostiere messe a disposizione dall'Ente, ovvero acquistate dai soggetti passivi, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione della compostiera e di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo ed alla quale si allega idoneo documento di acquisto della compostiera (fattura/ricevuta fiscale). Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Sulla quota variabile del tributo dovuto dalle utenze domestiche, è prevista una riduzione del 5% per il periodo dell'anno, rapportato a mesi, in cui è attivato il servizio di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 24

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 25

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. n. 14/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e percentuali:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 70%;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30%;

- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 70%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato. Nel caso di domanda tempestiva decorrono dalla data indicata nella richiesta, mentre nel caso di domanda tardiva, dal primo gennaio dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 3. La tariffa di cui al comma 1, lettera b), è concessa nel caso in cui l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che tali condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 26

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Per le abitazioni occupate da un nucleo familiare composto solo da una persona di età superiore a 65 anni, con un reddito lordo complessivo di € 8.000,00, è concessa una riduzione della tassa ordinaria nella misura del 50%. Per le abitazioni occupate da un nucleo familiare composto solo da due persone, entrambe di età superiore a 65 anni, con un reddito lordo complessivo di € 16.000,000, è concessa una riduzione della tassa ordinaria nella misura del 50%.
2. E' concessa una riduzione della tassa ordinaria nella misura del 50% per le abitazioni occupate da un nucleo familiare, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore ad € 36.151,98, in cui sia presente uno o più componenti, con invalidità non inferiore all'80%, se di età fino a sessantaquattro anni, ovvero, con invalidità di tipo grave (100%), se di età maggiore o uguale a sessantacinque anni. Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione alimenti e bevande, nonché per le attività artigianali ed industriali, che abbiano avuto inizio nel 2014, è concessa una riduzione del 50% della tariffa per le annualità 2014 e 2015.
3. La riduzione di cui ai commi precedenti è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e decorrono dalla data di presentazione della domanda.
4. Alle attività di commercio all'ingrosso di generi alimentari è concessa una riduzione del 70% della superficie occupata/detenuta a tal fine, subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita richiesta di parte, a mezzo PEC, utilizzando i modelli messi a disposizione dell'Ente.

Art. 27

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

Art. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a sei mesi dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 30

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento, nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricezione, nel caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali agli urbani;
 - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Se presentata nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno.
 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione

di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 30 giugno dell'anno successivo, se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ovvero inoltrando apposite richieste agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 31 RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, tramite la piattaforma PagoPA, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere notificato o inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo del contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti per ciascun anno d'imposta è distinto in ACCONTO e SALDO. L'acconto è pari al 70% di quanto dovuto applicando le tariffe deliberate per l'anno precedente, distinto in tre rate scadenti il 31/01, il 31/03 e il 31/05. Il saldo viene calcolato applicando le tariffe deliberate dall'Ente per l'anno di competenza, scomputando quanto pagato in acconto, e dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza il 02/12 dell'anno di competenza. Ciascuna rata non può essere inferiore a venti euro. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso verranno riscossi in un'unica rata scadente non prima di 60 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Nel caso in cui le date di scadenza delle rate degli elenchi

principali coincidano con quelle degli elenchi suppletivi, quest'ultime possono essere versate entro i successivi trenta giorni dalla scadenza.

4. Per l'anno 2014 le scadenze sono determinate con apposito atto di Consiglio Comunale.
5. 4bis. Per l'anno 2021 le scadenze dell'acconto sono così stabilite: 31/05/, 31/07 e 30/09, mentre la scadenza del saldo è stabilita nel 02/12/2021.
6. Le modifiche inerenti le utenze che comportino aumenti del tributo in corso d'anno saranno conteggiate in "*elenchi dei contribuenti*" (ex ruoli) successivi all'elenco ordinario, mentre le modifiche che comportino diminuzioni verranno considerate in corso d'anno, su istanza dei contribuenti, ovvero nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo.
7. Dal 01/01/2021 nel caso di pagamento a mezzo F24, il riversamento del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) alla Provincia di Frosinone, secondo gli importi indicati dal Comune utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, è effettuato dalla struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1993. Nel caso di pagamento a mezzo di c/c o altri strumenti di pagamento elettronici o PagoPA, il riversamento del TEFA viene effettuato dal Comune, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale della TARI e del tributo provinciale è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale del tributo inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 35
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 32 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente copia o elenchi, anche in formato elettronico:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 36
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia e dalle norme del D.Lgs 218/1997.

Art. 37
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 52,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 52,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 37, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 103,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 38
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai fini dell'attività di cui al presente articolo si intendono espressamente richiamate ed applicabili le norme contenute nel vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla deliberazione di C.C. n. 32 del 22/07/2020.

Art. 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 40
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti per la TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili e vigenti in materia.

Art. 41
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021 e da tale data sostituisce il precedente, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 26/09/2014 e ss.mm.ii.

Allegato A

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali ed agricole di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

	alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Allegato B

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
47199	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
4751	Commercio al dettaglio di prodotti tessili
47511	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47512	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
4753	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum)
47531	Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine
475312	Commercio al dettaglio di tappeti
47532	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
4754	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47591	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47592	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47594	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47596	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47599	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
4763	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video
47642	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47711	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47714	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47715	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47722	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
4777	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria
47781	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47785	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	
477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	
477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	
477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	
477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	
4779	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	
47791	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	
47792	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	
47793	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	
47794	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	
478202	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	
478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	
478903	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso.	
478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	
478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	
478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	
47991	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	
5914	Attività di proiezione cinematografica	
561011	Ristorazione con somministrazione	
561030	Gelaterie e pasticcerie	
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina	
8551	Corsi sportivi e ricreativi	
889100	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili	
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
9004	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
9102	Attività di musei	
9103	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	
931110	Gestione di stadi	
93112	Gestione di piscine	
93113	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93119	Gestione di altri impianti sportivi nca	
9312	Attività di club sportivi	
9313	Gestione di palestre	
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
931999	Altre attività sportive nca	

93291	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	
93293	Sale giochi e biliardi	
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	
9602	Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici	
960201	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	
960202	Servizi degli istituti di bellezza	
960203	Servizi di manicure e pedicure	
9604	Servizi dei centri per il benessere fisico	
96041	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96042	Stabilimenti termali	
960901	Attività di sgombero di cantine, solai e garage	
960902	Attività di tatuaggio e piercing	
960903	Agenzie matrimoniali e d'incontro	
960904	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	
960909	Altre attività di servizi per la persona nca	

Allegato C	
CATEGORIA ATTIVITA'	DESCRIZIONE
categoria 111	Uffici, Agenzie
categoria 103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
CODICE ATECO	DESCRIZIONE
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software in esercizi specializzati.
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
55.10.00	Alberghi
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole